



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 401 del 25/10/2024

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)

Firmato da: Loredana Raia



Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Dr Gennaro Oliviero

sede

Oggetto: presentazione Proposta di legge regionale.

Si trasmette, in allegato, la Proposta di Legge recante: “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)”

Mario Casillo



Consiglio Regionale della Campania

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo).

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MARIO CASILLO

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)

1. Alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 “*Legge elettorale*” sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) All’art. 6, il comma 2 è soppresso.
 - b) All’art. 7 comma 5 lett. d), le parole “*se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il dieci per cento dei voti nella relativa elezione*” sono soppresse.
 - c) Dopo l’art. 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

Art. 7 bis (Sospensione dalla funzione di Consigliere regionale)

 1. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell’accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.
 - d) All’art. 9 comma 1 dopo le parole “*intervenuta ai sensi...*”, aggiungere le parole “*dell’art. 7 bis della presente legge, o*”.
 - e) All’art. 9 comma 2, secondo periodo, dopo le parole “*Qualora sopravvenga la decadenza...*” aggiungere le parole “*o, nel caso disciplinato dall’art. 7bis, le dimissioni,*”.

Art. 2

Modifica alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo).

1. Alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) All'art. 1 comma 212 lett. i) le parole “, *superiori a 5000 abitanti*,” sono soppresse.

Art. 3
(Norma di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non presenta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta di legge presentata vengono apportate alcune importanti modifiche alla legge elettorale della Regione Campania, la n. 4 del 2009, introducendo alcune novità che si ritiene frutto della maturazione in questi anni di una nuova consapevolezza nello svolgimento della funzione istituzionale.

Le modifiche introdotte attengono, infatti, essenzialmente alla eliminazione del limite del 65% del premio di maggioranza di cui all'articolo 6 della legge, per una maggiore ed oggettiva aderenza della rappresentanza del risultato elettorale.

Inoltre, si introduce una chiara definizione della soglia di sbarramento al 3 per cento - già peraltro contenuta nel testo vigente - eliminando la possibilità di derogare alla stessa nel caso di collegamento ad un candidato Presidente che ottenga il 10 per cento dei voti. Appare del tutto evidente la finalità di evitare la frantumazione dei consensi favorendo in tal modo l'accesso alla ripartizione dei seggi a quelle liste che possano rappresentare una consistenza elettorale che si considera minima.

Viene inoltre prevista la sospensione dalla funzione di Consigliere regionale nel caso l'eletto venga nominato Assessore regionale. Tale modifica risolve, attraverso la ricerca di un ragionevole punto di equilibrio, definitivamente la problematica della convivenza nella stessa figura istituzionale di due ruoli di diversa natura: di indirizzo e controllo, il Consigliere ed esecutivo gestionale, l'Assessore, senza però trascurare la connotazione elettiva del primo mortificandone la coerenza attraverso la previsione di una causa di incompatibilità. La novella, infatti introduce una causa di sospensione che rende chiarezza e coerenza con il ruolo che la figura istituzionale è chiamata a svolgere.

Viene infine prevista la ineleggibilità dei sindaci dei comuni campani e non solo di quelli dei Comuni superiori ai cinquemila abitanti considerando essenziale garantire la governabilità degli EELL onorando il "patto con gli elettori" avvenuto con la candidatura e la elezione a Sindaco.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dalla presente proposta di legge non derivano effetti finanziari per il bilancio regionale. Invero, le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale.

L'art.1, co. 1, lett. a) sopprime il comma 2 dell'art. 6 prevedendo l'eliminazione del limite del 65% del premio di maggioranza di cui all'art. 6 della l.r. 4/2009.

L'art.1, co. 1, lett. b) che propone la modifica dell'art. 7 comma 5 lett. d) della l.r. 4/2009, si riferisce ad una mera operazione di calcolo per l'attribuzione dei seggi per la quale non sono necessari ulteriori spese oltre a quelle già previste a legislazione vigente per il naturale e ordinario svolgimento delle operazioni di spoglio o più in generale delle operazioni elettorali (quali potrebbero essere a titolo di esempio, stampa delle schede e degli stampati per i seggi, uffici preposti alla proclamazione degli eletti e componenti dei seggi nonché lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni).

L'art.1, co. 1, lett. c), (aggiunge l'art. 7 bis alla legge in parola), introduce la sospensione dalla funzione di Consigliere regionale nel caso l'eletto venga nominato Assessore regionale e le lett. d) ed e), co.1 dell'art.1, adeguano l'articolo 9 (Supplenza) della l.r. 4/2009, ai casi di sospensione del Consigliere regionale di cui al nuovo art. 7 bis. Entrambe le disposizioni si caratterizzano per l'invarianza finanziaria poiché non istituiscono nuove funzioni visto che la nomina ad Assessore di un Consigliere esclude la nomina di un Assessore esterno e la nomina di un Consigliere supplente non modifica la consistenza numerica del numero dei Consiglieri, con la conseguenza che le spese relative alle rispettive indennità di carica sono già contenute negli stanziamenti presenti nel bilancio regionale.

L'art. 2, infine, prevede la ineleggibilità dei sindaci dei comuni campani e non solo di quelli dei Comuni superiori ai cinquemila abitanti.

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE DELLA SPESA

Morfologia della spesa	No	//
Tipologia della spesa	No	//
Natura della spesa	No	//

SEZIONE 2 – INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E
RELATIVA QUANTIFICAZIONE

Art.	Presen za oneri	Stima oneri	Dati/criteri/metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri	Elementi idonei a comprovare la neutralità finanziaria del provvedimento
1	No	//	//	<u>Invarianza finanziaria</u> La disposizione ha natura ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2	No	//	//	<u>Invarianza finanziaria</u> La disposizione statuisce che non vi sono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
3	No	//	//	<u>Nullità finanziaria</u> La disposizione disciplina l'entrata in vigore della legge.
		Stanziame nto complessiv o		

SEZIONE 3 – MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

Modalità di copertura			
	Missione programma e titolo	IMPORTO	ANNO
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di	//	//	//

spesa			
Risorse iscritte in fondi speciali	//	//	//
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate	//	//	//
Altre modalità	//	//	//